



MODIFICA DELLO STATUTO

Data: 08/03/2025

CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLMICO DI SUZZARA

È riunito il consiglio direttivo dell'associazione Centro Soci Interculturale islamico di Suzzara il giorno 08/03/2025 per via libera alla modifica dello statuto (registrato a Suzzara il 21 febbraio 2025 con il numero 31 S. 3). Anche l'assemblea dei soci approvato con il voto di maggioranza questa modifica dello statuto proposto dal direttivo. Si è allegato una copia dello statuto modificato con questo documento.

I membri del direttivo che hanno dato la via libera:

Presidente: **SABIL LHOUSSAINE**; CF: SBLSS64L23Z330W

Vice Presidente: **NAZIR ATIF**; CF: NZRTFA88H01Z330V

Segretario: **OUADOUD MOHAMMED**; CF: DDOMMM80S25Z330P

Tesoriere: **ULLA MD SHAHID**; CF: LLUMSH78B01Z149M

Vice- Tesoriere: **BENMOSTAFA DJAMAL**; CF: BNMDMJ68P20Z301U





CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLAMICO DI SUZZARA

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art.1

(Denominazione, Sede Legale, Durata)

1. È costituita ai sensi di legge l'Associazione denominata "CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLAMICO DI SUZZARA APS" con sede legale in Suzzara (MN) via Ravera n. 2/A. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
2. L'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo APS e il suo utilizzo negli atti e nella corrispondenza sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Associazione privata del CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLAMICO DI SUZZARA APS ha finalità di ritrovo degli associati, di svolgimento attività socioculturali, di sala di preghiera e di scuola di religione, come previsto nel Piano delle Attrezzature Religiose, approvato con DCC n.4 del 30/01/2023 all'art. 3 comma d delle NTA del Piano.
2. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettere A), I), K), L), R), U) e V) del D.Lgs 117/2017. L'attività è svolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. In particolare, le finalità che l'associazione si propone sono:
 - Creare una rappresentanza unitaria dei musulmani a livello provinciale/regionale;

Signature

Signature



CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLAMICO DI SUZZARA

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1

(Denominazione, sede, scopo)

1. Il Centro Socio Inter Culturale Islamico di Suzzara (ACSIS) è un'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede legale in Suzzara (MO) e con domicilio sociale nella sede legale. L'associazione ha lo scopo di promuovere l'integrazione sociale e culturale delle persone di origine islamica nel territorio di Suzzara e della provincia di Mantova, attraverso iniziative di tipo educativo, culturale, sportivo e sociale.



Art. 2

(Finalità)

2. L'associazione privata del CENTRO SOCIO INTERCULTURALE ISLAMICO DI SUZZARA APS ha finalità di promozione attività socio-culturali, di tipo educativo, culturale, sportivo e sociale, con particolare riferimento alla promozione dell'integrazione sociale e culturale delle persone di origine islamica nel territorio di Suzzara e della provincia di Mantova. L'associazione è costituita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, con sede legale in Suzzara (MO) e con domicilio sociale nella sede legale. L'associazione ha lo scopo di promuovere l'integrazione sociale e culturale delle persone di origine islamica nel territorio di Suzzara e della provincia di Mantova, attraverso iniziative di tipo educativo, culturale, sportivo e sociale.

3. In particolare, le finalità che l'associazione si propone sono:

3.1. Promuovere l'integrazione sociale e culturale delle persone di origine islamica nel territorio di Suzzara e della provincia di Mantova;

[Handwritten signature]

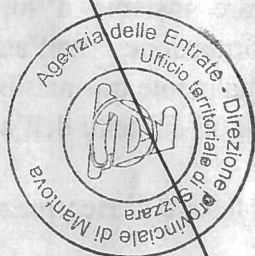
[Handwritten signature]

- Elaborare un progetto condiviso in grado di salvaguardare l'identità religiosa dei Musulmani e favorire la loro partecipazione attiva e il loro pieno inserimento nel nuovo contesto;
- Educare i membri della comunità islamica alla cultura delle legalità, della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale;
- Sensibilizzare e collaborare con le istituzioni locali e regionali per rimuovere gli ostacoli all'integrazione dei cittadini di fede islamica;
- Instaurare rapporti e scambi con appartenenti alle diverse confessioni religiose favorendo la cultura del dialogo, della convivialità e della collaborazione;
- Attuare iniziative di interesse culturale e sociale tendenti a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani e dei cittadini al rispetto della legalità e dei diritti umani basilari, la cura e la difesa dell'ambiente in una prospettiva di conoscenza e di apprezzamento tra i popoli;
- Promuovere tutte quelle iniziative idonee al proficuo impiego del tempo libero dei propri associati;
- Organizzare stages di studi e scambi culturali nonché avviare forum di discussione su tematiche di interesse comune;
- Promuovere e realizzare attività sportive ed attività educative non formali per bambini, adolescenti e adulti;
- Organizzare e partecipare a seminari, convegni, concerti, eventi e manifestazioni, fiere, mercati, con l'intento di raccogliere fondi da destinare a cause sociali e culturali in Italia e all'estero;
- Promuovere tra i giovani e realizzare insieme a loro iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, assistenza e formazione nell'ambito dell'alcolismo, della tossicodipendenza e delle malattie sessualmente trasmissibili;
- Sensibilizzare e responsabilizzare i genitori sui temi dell'educazione e della prevenzione per una migliore coesione familiare;
- Avvicinare le famiglie in occasione di feste e di ricorrenze importanti e organizzare per loro viaggi, gite e campeggi;
- Collaborare con altre associazioni, movimenti ed enti, organizzando dibattiti ed incontri intesi a favorire gli scambi culturali e la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni;
- Sensibilizzare le istituzioni, la società, civile e l'opinione pubblica su problemi quali la xenofobia, l'islamofobia, la libertà religiosa e i diritti di cittadinanza in una società laica multiculturale e multi religiosa;
- Promuovere attività di mediazione linguistico culturale presso scuole, aziende ospedaliere, istituti di detenzione e presso tutte le istituzioni pubbliche e private che ne fanno richiesta;
- Gestire corsi di informazioni sia in proprio che non finanziamenti emanati dagli enti pubblici (comune, provincia, regione, ministero, unione europea);
- Promuovere e gestire rapporti con gli organi di informazione quali giornali, riviste, radio, tv, web, per il migliore raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- L'associazione svolge attività commerciali e per tanto l'associazione può svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, esercitare in via ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'associazione si procura i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento dei suoi scopi e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare la

Sahil

MLG



3

sua attività. Per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, l'associazione può compiere iniziative commerciali, immobiliari e mobiliari nei limiti fissati della legge in vigore.

5. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
8. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.3

(Soci: Requisiti e procedura di ammissione)

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a. il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b. il diritto di voto in Assemblea;
 - c. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

sabir/L

M. S. B.



...per la vita. Per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, l'associazione può
...in attività economiche, immobiliari e mobiliari nel limiti fissati dalla legge in
...attività.

2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione
che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in
conformità con quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.
L'Associazione inoltre, nei limiti consentiti dalla legge, può svolgere attività di promozione
e di partecipazione all'attività istituzionale.

6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'Associazione può espletare di volontari, ovvero di persone che prestano per libera scelta
ed in piena autonomia, attività spontanee, gratuite, senza fini di lucro, neanche indirette, ed
esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo e nemmeno del beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art.
17 del D.Lgs. 117/2017.

8. L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa
applicabile, un registro dei



1. Persone fisiche che fanno parte dell'Associazione sono considerate soci e sono iscritti
nell'elenco dei soci tenuto in stato di aggiornamento.

2. L'Associazione è tenuta a tenere un libro dei soci.

3. Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un
consigliere rappresentativo delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di
conferma della volontà dell'Associazione e l'impegno ad osservare quanto stabilito e regolamentato.

4. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere o un delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta
giorni dalla domanda presentata e dispongono in merito all'accoglimento o meno della stessa.
In caso di accoglimento, la deliberazione è
immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualità di socio da parte
dell'interessato. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una
testa, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di
ammissione del nuovo socio è senza ingiustificato ritardo nel libro dei soci. Il diritto della domanda
deve essere comunicato e motivato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa; chi ha
proposto la domanda può, entro sessanta giorni, alla comunicazione della deliberazione di
rifiuto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea del socio, che delibera, se non
appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. La qualità di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e stato.

6. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme
statutarie e regolamentari, in particolare, oltre a quanto previsto dalla legge o dal presente
statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a. il diritto di partecipare alle attività associative;
- b. il diritto di voto in Assemblea;
- c. il diritto di candidarsi, se maggioranza, alle cariche sociali.

Manzoni

Manzoni

- d. il diritto di essere informato sulle attività dell'associazione nonché il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- e. Il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
7. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
8. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
9. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi tramite i soggetti che esercitano su di loro la responsabilità genitoriale.

Art. 4

(Prestazioni degli associati)

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali pertanto gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali
2. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)

1. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Samid PL

Moh3 Qz



1. L'Assemblea...
2. L'Assemblea...
3. L'Assemblea...
4. L'Assemblea...
5. L'Assemblea...
6. L'Assemblea...
7. L'Assemblea...
8. L'Assemblea...
9. L'Assemblea...
10. L'Assemblea...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

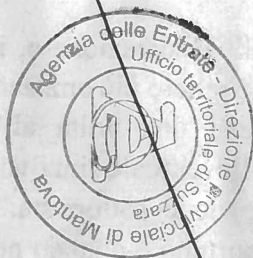
Art. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Samir

Mohamed



10/2/2011

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
15. L'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. L'assemblea è in organo dell'associazione ed è composta da tutti in soci.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea, ivi compreso dal Presidente che ne è membro di diritto, scelti fra i soci regolarmente iscritti. I membri durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione nonché il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie e straordinarie.
5. Il Presidente non può assumere responsabilità finanziarie.
6. Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria nonché il Consiglio Direttivo.

Subin PL

Moh S. B. 33



...in secondo ...
...assoluta ...
13. Per la ...
...trasformazione ...
...favore ...
14. L'Ass ...
...avv ...
...idone ...
...delle ...
...verba ...
15. L'Ass ...
...a ...
...b ...
...c ...
...d ...
...e ...
...f ...
...g ...
...h ...
...i ...
...j ...
...k ...
...l ...
...m ...
...n ...
...o ...
...p ...
...q ...
...r ...
...s ...
...t ...
...u ...
...v ...
...w ...
...x ...
...y ...
...z ...

M. S. P.

- 3
7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte dei soci. Il Presidente può essere rieletto e, comunque, non può ricoprire la carica per più di due mandati.
 8. Il Presidente è responsabile dell'ordinaria amministrazione, sulla base delle direttive impartite dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.
 9. Il Vice-Presidente dell'associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
 10. Il Segretario dell'associazione coadiuva il Presidente ed il Vice-Presidente nell'amministrazione dell'associazione, redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri associati e ne assicura la libera visione agli associati.
 11. Il Tesoriere ha cura delle contabilità dell'associazione, redige i bilanci ed amministra, di concerto con il consiglio incaricato dal Consiglio Direttivo, il patrimonio associativo.

Art. 11

(Rendiconto economico-finanziario)

Art. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Consiglio Direttivo decade:
 - a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a. per dimissioni;
 - b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da
 - a) Contributi e quote associative;
 - b) Donazioni e lasciti;
 - c) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge;
 - d) Proventi ricavati dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

salvatore

16/3/2017



11. Il Tesoro...
10. Il Segretario...
9. Il Vice...
8. Il Presidente...

Stampa fiscale e timbri:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- VENETIA
- 411144001
- 07/03/2025 17:57:14
- 4EE148D7EACD048C
- IDENTIFICATIVO : 01241235075106
- 0 1 24 123507 510 6
- Marca da Rollo: €16,00
- SEDICI/00
- Timbro: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova
- Timbro: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Padova
- Timbro: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova

Manfredi

2025

- 4
- e) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
 - g) Altre entrate compatibili con le finalità di associazionismo e promozione sociale.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20(venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la

submitte

M. S. G. G.



- e) In caso di...
- f) In caso di...
- g) In caso di...
2. L'associazione...
3. E' vietato...



1. Il rendiconto...
2. Il rendiconto...
3. Il rendiconto...
4. Nel caso...

Manfredi

relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 13

(scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dai soci attraverso votazioni secondo quanto previsto dall'art.7, comma 13, del presente statuto.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione ad un altro Ente del Terzo Settore con fini simili, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Samir

M. S. Q. S.



Art. 13

(seguono le disposizioni del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dai soci attraverso votazioni secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 13, del presente statuto.
2. L'associazione ha l'obbligo di conservare il patrimonio netto dell'organizzazione ad un solo Ente del Terzo Settore con fini simili, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.L. n. 1170/17 e successive modificazioni e senza diversa destinazione imposta dalla legge.

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPB

Atto registrato il 11/3/2025 al N. 41
Serie 3 con esatti € 200,00

Suzzara, 00



Handwritten signature

Handwritten signature